UNIONE DEI COMUNI
"Entroterra Idruntino"
(Provincia di Lecce)

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Istituzione dell'Unione

1. I Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e **Maglie** istituiscono tra loro l'Unione denominata "*Entroterra Idruntino*", quale nuovo Ente locale secondo la disciplina del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **e dalla Legge Regionale della Puglia 1 agosto 2014, n. 34,** allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli Comunali di seguito indicati:
   - Comune di Cursi: deliberazioni C.C. n.40 del 03/09/2001 e n. 48 del 07/09/2001;
   - Comune di Bagnolo del Salento: deliberazione C.C. n. 24 dell'01/09/2001;
   - Comune di Cannole: deliberazione C. C. n 19 del 04/09/2001;
   - Comune di Palmariggi: deliberazioni del C.C. n. 34 del 20/09/2001 e n. 36 del 22/09/2001;
   - Comune di Maglie: deliberazione del C.C. n. 51 del 20/11/2017.
3. **La Sede dell'Unione è stabilita nel Municipio di Bagnolo del Salento, a piano primo del Palazzo Comunale, sito in Via Rosario Mancini n. 4.** I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purchè, ricompressa nell'ambito del territorio che delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentivi previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 2 - Durata e vicende

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di Giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
4. **Nel caso di recesso di uno o più Comuni i beni sono ripartiti come segue:**
   a) **i beni ricevuti dall'Unione, in comodato o in affitto o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai Comuni proprietari;**

b) terreni, fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nelle lettera precedentemente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione, sono assegnati al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo al netto delle quota di contribuzione eventualmente già conferita;

5. Nel corso di scioglimento dell'Unione i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui sopra sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento e di presa d'atto del recesso.
6. Tutti gli altri beni non compresi nelle lettere a) e b) sono assegnati al Comune di cui alla lettera b) del presente articolo previo accordo di contratti, convenzioni, comunque denominati che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e relative spese.
7. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.
8. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.

Articolo 3 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i Comuni che costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.
2. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.
3. L'Unione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, delle iniziative Statali Nazionali e Comunitarie e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 4 - Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
2. Inoltre l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Articolo 5 - Funzione dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione **o servizio** amministrativa propria o ad essi delegata, nonché alla gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. **E' attribuita all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni o parte di esse:**

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

a) Per ognuna delle funzioni **o servizi** indicati al comma precedente, è adottato apposito Regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.
b) Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i Comuni partecipanti con atto dei rispettivi Consigli comunali, adottato con le procedure richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di Settembre e con effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
c) L'Unione può esercitare le funzioni fondamentali anche per i Comuni non partecipanti all'Unione stessa, previa stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. La convenzione fra l'Unione ed i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

Articolo 6 – Organi

1. Sono Organi dell'Unione:
   - A) Il Consiglio dell'Unione;
   - B) Il Presidente dell'Unione;
   - C) La Conferenza dei Sindaci dell'Unione;
   - D) La Giunta dell'Unione.
2. Gli Organi durano in carica 5 anni.
3. L'eventuale decadenza per cessazione del mandato di un numero di Consiglieri superiori alla metà, Sindaci compresi, comporta la decadenza degli Organi dell'Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.

Capo II – Il Consiglio

Articolo 7 - Composizione ed organizzazione interna

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da **venti** consiglieri secondo la ripartizione di seguito indicata:
- **N. 4 consiglieri compreso il Sindaco, di cui uno di minoranza, per il Comune di Cursi;**
- **N. 4 consiglieri compreso il Sindaco, di cui uno di minoranza, per il Comune di Bagnolo del Salento;**
- **N. 4 consiglieri compreso il Sindaco, di cui uno di minoranza, per il Comune di Cannole;**
- **N. 4 consiglieri compreso il Sindaco, di cui uno di minoranza, per il Comune di Palmariggi;**
- **N. 4 consiglieri compreso il Sindaco, di cui uno di minoranza, per il Comune di Maglie;**

2) Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza.
3) Il Consiglio dell'Unione adotta il Regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 - Competenze

1. **Il Consiglio dell'Unione è competente tra l'altro di:**
    - A) Determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
    - B) Predispone ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo;
    - C) Approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo:
    - D) Adotta i Regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati.
    - E) Nomina i rappresentanti dell'Unioni negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate, garantendo la presenza delle minoranze in caso di numero di rappresentanti superiore ad uno.
2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni agli altri Organi dell'Unione.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla Legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Articolo 10 - Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.
4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III - Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Articolo 11 - Elezione del Presidente

1. Nel Corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri il Presidente, scegliendo uno tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione promotore di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Componenti il Consiglio dell'Unione; in caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato più voti.
2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni Comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, previa le specifiche votazioni di cui al comma precedente. Ognuno dei **cinque** Comuni esprime un Presidente ogni **cinque** anni, secondo il criterio di cui al comma 2.

Articolo 12 - Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco - Presidente dell'Unione e da altri **5** Assessori, tra cui il Vicepresidente; gli Assessori sono nominati dal Presidente, che li sceglie su indicazione dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione tra i componenti delle Giunte Comunali.
2. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono convocati e partecipano ai lavori della Giunta per il parere consultivo secondo quanto stabilito al successivo art. 18.
3. **Il Sindaco può delegare, con atto scritto, un consigliere comunale in sua vece alla partecipazione dei lavori della Giunta.**

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, Il Presidente sovrintende all'espletamento delle

funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei Consiglieri dell'Unione.

Articolo14 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 15 - La Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione coadiuva il Presidente e collabora con lo stesso nell'Amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori o a Consiglieri dell'Unione il compito di coordinare un particolare settore di amministrazione o specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Articolo 16 - Dimissione e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione, esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Consigliere o Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione d'ufficio di componente nella Giunta dell'Unione.
3. Il Consiglio delibera la surroga degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, rispettando la procedura stabilita dall'art. 12.

Articolo 17 - Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata favorevolmente per appello nominale da almeno due terzi dei Consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione, diversa dal decorso annuale dell'Ufficio di Presidente o dalla cessazione della carica di Sindaco, determina la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Articolo 18 - Conferenza dei Sindaci dell'Unione

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dell'Unione, che si riunisce, di norma, periodicamente almeno 4 volte nel corso dell'esercizio finanziario.
2. **La Conferenza è l'organo di alto coordinamento dell'attività dei Comuni costituenti l'Unione ed è presieduta dal Presidente.**
3. Alle riunione della Conferenza dei Sindaci **può partecipare,** con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario dell'Unione.
4. I componenti della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione a parte, partecipano alle riunioni della Giunta dell'Unione ed esprimono il loro parere contestualmente all'adozione delle relative delibere.

Articolo 19 - Indennità e status

1. **Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli Enti Locali e dalle norme ad essi relative.**

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 20 - Principi generali - organizzazione degli uffici e dei servizi - personale dell'Unione

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo una schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Unione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.
5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria a tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte l'Unione.
8. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
9. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:
   - a)) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   - b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali secondo principi fissati dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165; le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
   - c) le modalità per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
   - d) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
   - e) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati di comparto.
10. Il personale dell'Unione è composto da:

a) Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
b) Dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

11. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.
12. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.
13. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizioni di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del singolo Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabilità dell'ufficio comunale; il tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Articolo 21 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, mediante specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loto personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione dei Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate

le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Articolo 22 - Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico - amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme di partecipazione e dell'accesso **sono stabilite dalla Legge e** da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 23 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla Legge.
2. L'Unione non può dimettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dei Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 24 - Finanza dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi delle funzioni e ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Articolo 25 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 26 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'Ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 27 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione **nomina,** ai sensi di legge, l'organo di revisione economico finanziaria, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ente.

Articolo 28 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione **o mediante le procedure di legge.**

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Articolo 29 - Segretario dell'Unione

1. Il via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario Comunale individuato di concerto dai Sindaci dell'Unione, **al quale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.**
2. Il Regolamento di Organizzazione dei servizi dell'Unione provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 30 - Norma transitoria

1. **In fase di prima applicazione del presente Statuto, come modificato ed integrato, le cariche già ricoperte all'interno degli Organi di Governo rimangono invariate sino al rinnovo dei rispettivi Consigli comunali, o medio tempore, ove venga meno per qualsiasi motivo la carica di Consigliere comunale.**

Articolo 31 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Capo II – Norme finali

Articolo 32 - Inefficienza delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il Trasferimento di funzioni comunali dell'Unione determina, fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materia coincidenti, l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Articolo 33 - Proposte di modifica dello Statuto

1. **Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli Comunali partecipanti per la loro valutazione ed approvazione in forma integrale.**
2. **L'adesione ha effetto a decorrere dall'inizio del successivo esercizio finanziario.**

Articolo 34 - Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità delle rispettiva popolazione.

Articolo 35 – Norma finale

1. Il presente Statuto, per la parte relativa alla sua composizione prevista dall'art. 7, sarà pienamente efficace con decorrenza dal suo rinnovo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 **e dalla Legge Regionale della Puglia 1 agosto 2014, n. 34.**
3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione e dei Comuni aderenti **ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato.**